



TRIBUNALE ORDINARIO

20/10

Sentenze

14/10

Cron.

8/10

Repert.

Oggetto:

Società s.r.l.
Ordinazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Spedita il 17.11.09

Decisa il 17.11.09

Depositata il

20.1.10

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Barbara	VACCA	Presidente
Dott. Francesco	CORTESI	Giudice
Dott. Eleonora	RAMACCIOTTI	Giudice relatore

MINUTA
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

IL 23.12.09

IL FUNZIONARIO DI
CANCELLERIA
Dott. Rita Spade

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3356/2007 R.G.
promossa da:

IL CASO.it

entrambi elettivamente domiciliati in CORSO
DELLA REPUBBLICA 108 - FORLÌ, presso e nello studio
dell'avv. LOZUPONE GIUSEPPE E. che li rappresenta e difende
unitamente all'avv. MAURO SANDRI;

ATTORI



contro:

CASSA DEI RISPARMI [REDACTED]

SPA: con sede in [REDACTED] p.i.:
[REDACTED], elettivamente domiciliata in VIA ALLEGRETTI
7 - FORLÌ, presso e nello studio dell'avv. VOLPI PAOLO che la
rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a:

"146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di
invest., servizi accessori, fondi di invest., gestione collettiva del
risparmio, gestione accentrata di strumenti finan., vendita di
prodotti finanz., cartolarizzazione di crediti, contratti di borsa)"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ad integrale
accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata per le
motivazioni e causali indicate in citazione la responsabilità
dell'ente convenuto, così giudicare: **IL CASO.it**

in via principale: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. in sinergia
con l'art. 23 TUF, il contratto di acquisto concluso dagli attori



presso la Banca convenuta come analiticamente ricavabile dai doc. 1-2 relativi ai titoli obbligazionari della World Com, per un controvalore di euro 176.743,28 complessivi, condannare conseguentemente la convenuta alla restituzione del detto importo.

In via subordinata:

IL CASO.it

annullare, per vizio del consenso e/o per dolo il citato contratto di acquisto, condannando la Banca convenuta alla restituzione del detto importo di euro 176.743,28 complessivi.

In via ulteriormente subordinata:

risolvere per grave inadempimento il citato contratto di acquisto condannando la Banca convenuta al pagamento dell'importo dell'acquisto dei titoli obbligazionari oggetto di causa pari ad euro 176.743,28 complessivi.

Ancora in via ulteriormente subordinata:

accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente sia contrattuale che precontrattuale della Banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli obbligazionari di cui in narrativa e la responsabilità per la perdita dell'investimento, condannando la convenuta al risarcimento dei



danni a favore degli attori nella misura di euro 176.743,28 complessivi.

In tutte le ipotesi, con rivalutazione della somma liquidata dalla data di sottoscrizione del contratto, nonché con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta istruttoria all'esito delle difese avversarie.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali di studio, IVA e CPA come per legge."

Conclusioni della convenuta:

IL CASO.it


"Voglia il Tribunale: in via principale, respingere integralmente l'azione promossa da _____ nei confronti della Cassa dei Risparmi _____ Spa, perché infondata in fatto ed in diritto;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta dagli attori con conseguente condanna della Banca al risarcimento del capitale investito, compensare il suddetto importo con il valore dei titoli in possesso degli attori unitamente agli interessi cedolari percepiti o, in alternativa, condannare gli attori alla restituzione dei titoli in loro possesso



ed agli interessi cedolari sino ad oggi percepiti; **IL CASO.it**
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda svolta dagli attori con conseguente condanna della
Banca al risarcimento del capitale investito, condannare gli attori
alla restituzione in favore della banca di tutte le somme dagli
stessi percepite in virtù degli investimenti da essi effettuati negli
anni su prodotti azionari, obbligazionari e fondi di investimento,
oltre interessi e rivalutazione.

Con vittoria delle spese del giudizio”.



MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 23.10.2007 _____

convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Forlì la Cassa dei Risparmi di _____ s.p.a., esponendo che nel mese di agosto del 2001 quest'ultima aveva loro proposto di acquistare un titolo obbligazionario "World Com" 6,75%, con scadenza 2008; che, pertanto, gli attori in data 27.08.2001 avevano investito la somma di € 170.000 nel titolo anzidetto; che l'operazione in questione era stata consigliata senza che venisse fornita da parte della banca esauriente informativa, verbale o scritta, circa i rischi e le specifiche implicazioni legate a detto investimento e, segnatamente, circa la situazione di grave ed irreversibile crisi imprenditoriale attraversata dalla società emittente nell'agosto - settembre 2001.

IL CASO.it

Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano la nullità del contratto di acquisto del titolo obbligazionario per violazione dei principi generali di diligenza, correttezza, trasparenza e prudenza nella gestione degli investimenti finanziari sanciti dall'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 nonché dagli artt. 27, 28, 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 e dall'art. 7 delibera 11768 del 23.12.1998, che prevedono delle regole di comportamento alle quali l'intermediario finanziario ha il dovere di uniformarsi nei rapporti con i clienti, ed in particolare per inosservanza dell'obbligo di stipulare con l'investitore (e consegnare a quest'ultimo) il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'investimento nonché di consegnare il documento sui rischi generali degli



investimenti in strumenti finanziari, dell'obbligo di astenersi dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate (per tipologia, oggetto ed entità) e di informare circa la sussistenza di un interesse dell'istituto di credito in conflitto con quello dell'investitore.

Chiedevano pertanto, gli attori che fosse dichiarata la nullità - ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 23 T.U.F. - del contratto di acquisto (per carenza di contratto di negoziazione dei titoli) ovvero l'annullamento per vizio del consenso e/o dolo del menzionato contratto, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del capitale investito nei titoli; chiedevano, altresì, accertarsi la responsabilità contrattuale per inadempimento della banca convenuta, con risoluzione dell'operazione negoziale e condanna della convenuta al risarcimento dei danni; chiedevano, infine, dichiararsi la responsabilità precontrattuale della convenuta, sempre con condanna al risarcimento dei danni.

IL CASO.it

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Cassa dei risparmi [REDACTED] [REDACTED] contestando integralmente le domande avversarie ed esponendo che, nell'agosto del 2001, avendo i coniugi _____ esternato la propria volontà di investire una somma di denaro, erano state loro prospettate diverse soluzioni di investimento le quali, tuttavia, erano state rifiutate in quanto il rendimento era considerato troppo basso; che, pertanto, la scelta si era incentrata sulle obbligazioni *World Com* in quanto caratterizzate da un tasso di interesse superiore e da scadenza breve; che la banca aveva fornito a controparte la dovuta preventiva informazione, sia scritta che orale, sui rischi finanziari connessi agli investimenti e, inoltre, gli

attori avevano regolarmente sottoscritto il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, senza, tuttavia rilasciare informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento.

Negava, pertanto, la sussistenza delle lamentate violazioni dei doveri informativi gravanti sull'intermediario, evidenziando, altresì, che l'operazione di acquisto dei titoli potevano considerarsi del tutto adeguate alla tipologia di cliente, alla sua propensione al rischio ed alle sue conoscenze in materia finanziaria, quali desumibili da altri investimenti, effettuati in passato dagli attori, in vari prodotti azionari ed obbligazionari, comprese obbligazioni di paesi emergenti.

IL CASO.it

Ciò premesso, la Cassa di Risparmio [REDACTED] negava di avere violato gli obblighi di comportamento sanciti dal TUF e dal Regolamento Consob per il contratto di negoziazione e chiedeva, dunque, in via principale la reiezione di tutte le domande attoree; in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, la compensazione dell'importo richiesto dagli attori con il valore dei titoli in loro possesso, unitamente agli interessi cedolari percepiti (o, in alternativa, la condanna degli attori, alla restituzione dei titoli in loro possesso e agli interessi cedolari percepiti), nonché, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla restituzione, in favore della banca, di tutte le somme dagli stessi percepite in virtù degli investimenti effettuati negli anni su prodotti azionari, obbligazionari e fondi di investimento, con interessi e rivalutazione.

La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi per poi essere trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.11.2009.


POSITIVI

Orbene, va preliminarmente evidenziato che, nella definitiva formulazione delle conclusioni degli attori non figura più la domanda volta a far valere la nullità del contratto di acquisto per cui è causa ai sensi degli artt. 23 T.U.F. e 1418 c.c., con la conseguenza che la stessa deve considerarsi rinunciata (cfr. sul punto memoria di replica ex art. 6 d.lgs n. 5/2003 e istanza di fissazione udienza del 19.02.2008).

IL CASO.it

Venendo alle restanti domande proposte dagli attori, va innanzi tutto rilevato - quanto all'azione di annullamento per dolo della convenuta (e comunque per errore essenziale sulla natura e sull'oggetto delle operazioni per cui è causa), per avere quest'ultima indotto gli attori ad effettuare investimenti a rischio - che, a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (S.U., n. 1955/1996; Cass., n. 20792/2004).

4



Ebbene nel caso di specie va ritenuta del tutto carente di prova la circostanza che il preteso difetto di informazioni abbia avuto un'efficienza causale determinante sul consenso dei coniugi ; né potrebbe, del resto, considerarsi raggiunta la prova di una falsa rappresentazione della realtà in capo agli attori, tale da integrare gli estremi dell'errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c., dell'errore, cioè, vertente sulla natura stessa dei titoli ovvero su qualità di questi da ritenersi essenziali ai fini della prestazione del consenso al loro acquisto, tale non potendo ritenersi l'eventuale erronea valutazione in ordine al grado di rischio degli stessi.

Ne deriva l'inaccogliabilità della relativa pretesa.

Diversa sorte spetta, invece, a parere di questo Collegio, alle richieste di accertamento dell'inadempimento dell'istituto di credito convenuto agli obblighi imposti dalla normativa di settore.

IL CASO.it

In particolare, i chiedono, in via principale, la risoluzione del "contratto di acquisto" per violazione da parte della banca convenuta dei principi generali di diligenza, correttezza, trasparenza e prudenza nella gestione degli investimenti finanziari come specificati dagli artt. 27, 28, 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 e dall'art. 7 delibera 11768 del 23.12.1998.

In proposito, si osserva preliminarmente che alla luce della ricostruzione della fattispecie effettuata dalle Sezioni Unite (Cass. n. 26725/2007 *cit.*), se il contratto di intermediazione finanziaria stipulato con la banca può essere assimilato ad un contratto di mandato, i successivi ordini del cliente integrano atti unilaterali esecutivi del suddetto mandato, e non già autonome proposte

contrattuali, e non necessitano, pertanto, di accettazione da parte della banca; correlativamente, le operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente - benché possano consistere in atti di natura negoziale - costituiscono a loro volta prestazioni esecutive che costituiscono adempimento del contratto di negoziazione.

IL CASO.it

Dovendosi escludere, dunque, la natura contrattuale dell'operazione di investimento in obbligazioni *World Com* effettuata da Cassa di Risparmio di [REDACTED] il 29.08.2001, va ritenuto inapplicabile alla stessa il rimedio della risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., che presuppone un difetto funzionale del sinallagma, ossia dell'equilibrio delle prestazioni, non riscontrabile laddove non si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive; in conformità al sopra richiamato orientamento delle Sezioni Unite, dunque, più opportunamente la domanda attorea di risoluzione deve considerarsi riferita al contratto di negoziazione concluso con la banca convenuta in data 2.07.1998 (cfr. doc. 1 parte convenuta).

Ebbene gli attori - invocando la già richiamata violazione della normativa di settore in materia di obblighi informativi - imputano alla Cassa di Risparmio [REDACTED] in primo luogo, di non avere fornito esaurienti informazioni circa gli specifici rischi connessi all'investimento compiuto ed in particolare di non averli resi edotti, al momento della conclusione dell'operazione di investimento in obbligazioni *Word Com*, del grado particolarmente elevato di rischiosità della stessa.

Sul punto si osserva che l'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998 - a specificazione del disposto dell'art. 21 del d.lgs n. 58/1998 - impone


all'intermediario, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, nonché di consegnare allo stesso il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

La stessa norma prevede, altresì, che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

IL CASO.it

L'art. 29 prescrive, poi, agli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; a tale fine gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

Sempre la stessa norma prescrive agli intermediari autorizzati che, nel caso in cui ricevano da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informino di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; ove l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire

7 

L'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Nei caso in esame, la Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a. non ha fornito la prova, impostale dall'art. 23, u.c., d.lgs 58/1998 - di avere tenuto una condotta conforme alla citata normativa di settore.

In particolare, le prove articolate dall'istituto convenuto, nella prospettiva sopra indicata, appaiono superflue ai fini del decidere.

Quand'anche, infatti, si volesse dare per ammesso che l'acquisto delle obbligazioni *World Com* venne effettuato a seguito del perfezionamento di "precedenti investimenti in strumenti finanziari di varia tipologia e natura", dopo la presentazione al cliente da parte del funzionario incaricato di un'ampia gamma di possibilità e su specifica scelta degli attori, i quali, malgrado le varie possibilità a loro prospettate, insistettero sulla necessità di ottenere un rendimento superiore a quello del mercato monetario, rimarrebbe comunque indimostrato il fatto che il personale dell'istituto di credito abbia fornito alla cliente ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato ed alla specifica rischiosità ad esso riconnessa (cfr. verbale di udienza del 6.05.2009; doc. 2 parte convenuta). **IL CASO.it**

A fronte dell'obbligo di informazione previsto dalla normativa sopra richiamata era preciso onere della Cassa dei Risparmi [REDACTED] s.p.a. dapprima acquisire precise informazioni riguardo ai titoli che stava proponendo alla propria clientela, quindi spiegare le caratteristiche dell'investimento, soprattutto in merito ai rischi che potevano essere corsi in modo che gli attori potessero giungere alle proprie determinazioni in maniera

consapevole e dopo avere valutato tutti i possibili rischi connessi all'operazione.

Afferma, in proposito, la banca convenuta di avere consegnato agli attori il documento informativo sui rischi generali e che costoro in altre occasioni avevano acquistato altri titoli a carattere speculativo.

Anche tali difese devono ritenersi infondate. L'obbligo della banca non può, infatti ritenersi assolto per avere consegnato al cliente il documento informativo sui rischi generali, poiché si tratta di un documento esplicativo, in via generale, dell'attività di investimento e dei suoi rischi ma non si riferisce ad operazioni concrete, che costituiscono l'oggetto dell'obbligo informativo che si assume violato.

IL CASO.it

Né la descrizione degli attori quali soggetti esperti in materia di investimenti e alla ricerca di rendimenti non inferiori a quelli realizzati tramite altri investimenti di tipo speculativo (tra cui anche *bond* argentina) effettuata dalla convenuta può valere ad esonerare quest'ultima dagli obblighi sulla stessa gravanti: la conoscenza delle regole che presiedono agli investimenti in strumenti finanziari ed il fatto che in altre occasioni gli attori avessero compiuto investimenti di tal fatta non esonerano la banca dall'informazione dei singoli strumenti finanziari, ogni volta che il cliente - investitore si accinga a compiere un nuovo investimento.

Sotto tale profilo, l'inadempimento da parte della banca convenuta ha provocato una carenza informativa in capo agli attori, i quali decisero di procedere all'operazione in assenza del necessario quadro informativo e non potendo, quindi, apprezzare compiutamente il rischio in cui sarebbero incorsi.

Il totale - e dunque grave - inadempimento all'obbligo informativo di cui all'art. 28, 2° comma d.lgs 58/1998 comporta la risoluzione del contratto quadro del 2.07.1998, con il conseguente obbligo per l'odierna compagine convenuta, previa restituzione dei titoli e detratto l'importo delle cedole percepite in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, di corrispondere in favore di [redacted] la complessiva somma di € 176.743,28 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. 23.10.2007

Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore di [redacted] della complessiva somma di € 166.734,29

Oltre ad accessori nella misura sopra indicata.

IL CASO.it

Per ciò che concerne, infine, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme percepite dagli attori in virtù degli investimenti da questi effettuati in prodotti azionari, obbligazionari e fondi di investimento, la stessa si prospetta palesemente infondata, in quanto del tutto generica e priva dell'allegazione di qualsiasi presupposto in fatto e in diritto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da [redacted] nei confronti di Cassa dei Risparmi [redacted] s.p.a. (Gruppo [redacted]), con sede in [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato il 23.10.2007 ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

- condanna la Cassa dei Risparmi [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore degli attori della somma di €.166.734,29, oltre agli interessi legali dal 23.10.2007 al saldo;

IL CASO.it

- condanna la Cassa dei Risparmi [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'integrale refusione in favore di [redacted] delle spese di lite, che liquida d'ufficio, in difetto di nota, in complessivi €. 8000,00 di cui €. 7492,00 per diritti e onorari oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio in questo Tribunale tenutasi in data 17.11.2009.

Il Giudice estensore

Leonardo Pamecchi

Il Presidente

IL GIUDICE
Dott.ssa Barbara Vacca

[Signature]

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addi	20 GEN. 2010
Il Cancelliere	

IL PRESIDENTE DI
CANCELLERIA
Dott. Rita Spada

x unatella
E' copia conforme all' originale
2 - MAR. 2010
Forlì,

IL CANCELLIERE

I diritti di cancelleria ammontanti
in € 1.000,00 sono
stati pagati con applicazione di
marcato, (legge 21 febbraio 1989 n. 99)
apposte sull'originale.
Rilasciata in _____ copia
pag. 2 - MAR. 2010
Forlì

